

PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 2, LETTERA B, PUNTI 2 E 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'ANNO 2020, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SERVIZI/SW SU SUITE ZUCCHETTI PER SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE A SPORT E SALUTE E AGLI OS

RA047\_20\_AD

CIG: 8325067E9B

## **IL DIRIGENTE**

VISTO l'art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

VISTO lo Statuto della Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019;

**VISTI** i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell'Amministratore Delegato del 24 gennaio 2014:

**VISTO** quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs. 50/2016");

**VISTA** la necessità rappresentata dalla Direzione "Risorse Umane, Organizzazione e Scuola dello Sport" (d'ora in poi anche solo "Direzione richiedente") di rinnovare, per l'anno 2020, le prestazioni in oggetto;

**PRESO ATTO** che, che sulla base di quanto dichiarato dalla Direzione richiedente nella relazione fornita per giustificare l'affidamento ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b, punti 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016:

- la Società, a partire dall'anno 2012, ha internalizzato tutti i servizi di Amministrazione e Gestione delle Risorse Umane avvalendosi dei servizi offerti dalla Suite HR Zucchetti, individuata al termine di una software selection condotta all'epoca da CONINET.
- Zucchetti S.p.A. ha effettuato, nel corso di questi anni, uno sviluppo personalizzato ed esclusivo dell'impianto di Paghe, Presenze, Trasferte, Workflow e Budget per la Società, creando un apposito sistema integrato con tutti i sistemi gestionali aziendali per lo svolgimento delle attività (di seguito anche Suite) e che tale Suite:
  - √ ha permesso nel corso degli anni lo snellimento delle procedure e l'abbattimento dei margini d'errore nel processo Payroll;
  - √ ha garantito con i moduli ZTravel e Presenze l'eliminazione del flusso autorizzativo cartaceo;
  - √ ha consentito ai dipendenti la consultazione autonoma dei dati relativi al rapporto di lavoro sul portale Zucchetti;
  - ✓ consente l'espletamento del servizio Paghe, Presenze, Workflow, Contabilità del personale e Budget relativo al personale;
- l'ulteriore spinta impressa all'offerta di questo servizio a tutti i datori di lavoro che fanno riferimento al sistema sportivo nazionale ha condotto, negli anni, ad assicurare i sopra citati servizi al personale dipendente della Società, al CONI per i pensionati del Fondo di Previdenza e ad altri n. 51 datori di lavoro, di cui n. 37 Federazioni Sportive Nazionali, n. 8 Settori Federali Paralimpici, n. 4 Discipline Associate e le Società Parco del Foro Italico e Coninet;
- si tratta di un servizio essenziale la cui continuità di erogazione deve essere assicurata per il regolare svolgimento delle attività aziendali;
- la mancata acquisizione dei servizi in parola comporterebbe elevati rischi in termini di continuità di un servizio essenziale per la Società, in quanto non sarebbero garantite le indispensabili e tempestive manutenzioni degli strumenti della Suite;



- è stata verificata, allo stato attuale, l'inesistenza di ragionevoli soluzioni alternative e progetti di sostituzione delle soluzioni in essere a favore di soluzioni basate su standard:
- tale servizio risulta erogabile solo dal soggetto che ha originariamente creato la Suite e che ne detiene pertanto i codici sorgente, la conoscenza trasversale della soluzione e, in particolare, della base dati comuni della suite;
- Zucchetti S.p.A. (con le altre società controllate) è l'unico ed esclusivo fornitore a poter eseguire e
  garantire, con i propri consulenti e sistemisti certificati, interventi completi e risolutivi di assistenza,
  manutenzione adattiva ed evolutiva, sviluppo e personalizzazioni sul software configurato per la
  Società;
- il rinnovo contrattuale proposto rappresenta la soluzione economicamente più vantaggiosa per la Società, considerati gli ingenti costi di investimento sostenuti per l'avvio e lo sviluppo della Suite, nonché i costi fissi di disinvestimento in caso di sostituzione della Suite stessa, tutti, in alcun modo, non recuperabili dalla Società, tra i quali quelli sostenuti per la formazione del personale sulla attuale Suite e quelli da sostenere sulla nuova tecnologia;
- un mutamento dell'esistente tecnologia non potrebbe avvenire se non alla luce di un'adeguata programmazione, parallelamente ad una riorganizzazione dei Sistemi Interni e alla preventiva formazione di tutto il personale coinvolto;

**PRESO ALTRESI' ATTO** della Dichiarazione di esclusiva fornita da Zucchetti S.p.A. nella quale la stessa dichiara quanto segue:

"Spett.le Società, con la presente siamo a comunicarLe che Zucchetti S.p.A. è il produttore unico della Suite HR Infinity e come tale detiene i codici sorgente e la conoscenza trasversale della soluzione e in particolare della base dati comuni della suite.

Nel rispetto delle esigenze specifiche del cliente SPORT E SALUTE SPA, è stata eseguita da Zucchetti S.p.A., un' implementazione particolare ed esclusiva dell'impianto di Gestione del Personale riferita ai moduli di Open Budget, Trasferte e note spese, Paghe Project, Presenze project, Risorse umane Web e Project, Workflow presenze e con riferimento agli applicativi Infinity riferita ai moduli CRM, Documento management system, Framework, collaboration ed Infovision web.

Zucchetti S.p.A. ha, inoltre, un settore dedicato alla ricerca e sviluppo che ha permesso di eseguire direttamente, per SPORT E SALUTE SPA, le integrazioni da e verso gli altri sistemi presenti come SAP e Plus. E' altresì l'unica società in grado, previo studio di fattibilità, di sviluppare funzionalità ed integrazioni specifiche per i suoi clienti.

Detto questo Zucchetti S.p.A. (con le altre società controllate) è l'unico ed esclusivo fornitore a poter eseguire e garantire, con i propri consulenti e sistemisti certificati, interventi completi e risolutivi di assistenza, manutenzione adattiva ed evolutiva, sviluppo e personalizzazioni sul software configurato per il cliente SPORT E SALUTE SPA";

**CONSIDERATO** che, alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso in esame appare possibile ricorrere ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per unicità del fornitore, che rinviene il suo presupposto normativo nelle previsioni di cui all'art. 63, comma 2, lettera b), punti 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del quale "nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è consentita ... quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto";

PRESO ATTO che, per il 2020, è stato richiesto ed e ottenuto da Zucchetti S.p.A. uno sconto del 10% rispetto a quanto inizialmente approvato con la RdA di Dicembre 2019, che era stata emanata in continuità con i costi dell'anno precedente;

PRESO ALTRESI' ATTO che sono state ridotte alcune prestazioni inizialmente computate;

PRESO ATTO dell'offerta finale formulata da Zucchetti S.p.A. in data 29 Aprile 2020;



PRESO ATTO che la proroga si rende necessaria nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento del servizio;

**CONSIDERATO** che per i servizi oggetto dell'affidamento non sono attualmente disponibili Convenzioni o Accordi quadro stipulate/i da CONSIP. Pertanto, ricorrendo nel caso specifico la condizione di cui all'articolo 1, comma 516, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd "Legge di stabilità 2016") è possibile procedere all'approvvigionamento con modalità diverse dalle Convenzioni e/o Accordi quadro CONSIP;

**ACCERTATO** che sussistono, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lg. 50/2016, i presupposti per derogare all'obbligo di costituzione della Garanzia definitiva in quanto l'operatore economico è di comprovata solidità ed ha inoltre migliorato sensibilmente la quotazione rispetto a quella inizialmente proposta;

ACCERTATA la necessaria copertura economica;

## DISPONE:

la proroga tecnica, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. b), punti 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, per i motivi sopra esposti, per l'anno 2020, del **Servizio di manutenzione servizi/sw su suite zucchetti per servizi di amministrazione del personale a Sport e salute e agli OS** a favore dell'operatore economico Zucchetti S.p.A., sede legale via Solferino, 1 – 26900 Lodi, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. REA 1458208, C.F. 05006900962, P. IVA 00876481003, per un importo complessivo pari ad Euro 161.435,32 + IVA (di cui Euro 18.000,00 per servizi professionali a chiamata).

Gli oneri della sicurezza sono pari a 0.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali verrà effettuato con cadenza mensile entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.

L'operatore economico affidatario dovrà dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

La proroga si intenderà efficace solo a seguito della verifica positiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua qualità di Responsabile della Direzione "Acquisti".

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è il Dott. Riccardo Meloni nella sua qualità di Responsabile della Direzione "Risorse Umane, Organizzazione e Scuola dello Sport".

II DIRETTORE Gennaro Ranieri

